
Partner

Dott. Comm. Corrado Colombo
Avv. Vittorio Versace
Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Maria Pecollo
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghè
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dott. Comm. Elsa Ségard Esp. Cont.
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti

Of Counsel

Dott. Comm. Paolo Triberti
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav.
Avv. Patrizia Tovazzi

Dott. Comm. Anna Aimettili
Dott. Comm. Pietro Aspesi
Avv. Federica Ballerini
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. Comm. Moira Di Muzio
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Comm. Alberto Mariani
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Alessandro Pozzi
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari
Dott. Comm. Rosa Runci
Dott. Comm. Camilla Santinoli
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.
Dott. Comm. Gloria Torre
Avv. Stefano Versace

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it
info@tcapartners.it

Milano, 7 febbraio 2020

Comunicazione n. 2/2020

Oggetto: Comunicazione liquidazioni periodiche IVA quarto trimestre 2019 e Dichiarazione IVA annuale

Gentili Clienti,

con la presente ricordiamo che il **2 marzo 2020** (essendo il 29 febbraio sabato) è fissato il termine per l'invio della **Comunicazione liquidazione periodiche IVA**, relativa al **quarto trimestre 2019** per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale e ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2019** per i soggetti con liquidazione IVA mensile (in questo caso le comunicazioni da inviare saranno tre, una per ogni mese).

Si ricorda che i soggetti **obbligati** sono tutti i **titolari di Partita IVA**, ad **esclusione**:

- dei soggetti che non sono tenuti all'invio della Dichiarazione annuale IVA (es. perché effettuano esclusivamente operazioni esenti);
- dei soggetti che non sono tenuti alle liquidazioni IVA periodiche (es. soggetti in regime forfettario o nel regime dei minimi).

I principali **dati da comunicare** sono i seguenti:

- ammontare complessivo delle **operazioni attive** effettuate nel periodo di riferimento;
- ammontare complessivo delle **operazioni passive** effettuate nel periodo di riferimento;
- ammontare dell'**IVA esigibile** nel periodo di riferimento;
- ammontare dell'**IVA detratta** nel periodo di riferimento;
- eventuale **credito IVA del periodo precedente**.

Per i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della contabilità la comunicazione sarà predisposta ed inviata dallo stesso.

I Clienti che gestiscono invece in proprio la contabilità, sono invitati a segnalare per tempo allo Studio l'intenzione di avvalersi del servizio di predisposizione ed invio telematico della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA. In tal caso **entro e non oltre il giorno 14 febbraio 2020** dovrà essere trasmessa, **se possibile tramite posta elettronica**, la seguente documentazione:

- stampa delle liquidazioni IVA periodiche;

- registri IVA vendite, acquisti e corrispettivi.

Entro lo stesso termine vi pregheremmo di inviarci altresì l'ulteriore documentazione di cui all'allegato A per la predisposizione della dichiarazione annuale IVA 2020 periodo d'imposta 2019, che dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020.

Si rammenta che **sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA:**

- i contribuenti che per l'anno d'imposta 2019 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del DPR n. 633/1972), nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (articolo 36-bis del DPR n. 633/1972) hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica qualora: il contribuente abbia effettuato operazioni imponibili anche se riferite ad attività gestite con contabilità separata; abbia effettuato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del D.L. n. 331 del 1993); abbia eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del DPR n. 633/1972); abbia effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario di cui all'art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 e successive modificazioni e del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (c.d. regime dei minimi) di cui all'art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
- i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili di cui al DPR 640/1972, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano, nell'anno d'imposta 2019, altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri stati membri della Comunità Europea, con rappresentante fiscale residente nominato ai sensi dell'articolo 17 del DPR 633/1972, qualora abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l'opzione di cui alla L. 398/1991, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato *ex art. 74-quinquies* DPR 633/1972 per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

Per i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della contabilità, gli adempimenti IVA saranno predisposti ed inviati dallo stesso. A tal fine è necessario che siano trasmessi allo Studio tutti i documenti rilevanti ai fini IVA non ancora consegnati.

I Clienti che gestiscono invece in proprio la contabilità, sono invitati a segnalare per tempo allo Studio l'intenzione di avvalersi del servizio di predisposizione e di invio telematico della Dichiarazione IVA. **In tal caso entro e non oltre il giorno 14 febbraio 2020** dovrà essere tramessa la documentazione indicata nell'allegato A.

Si segnala, per i Clienti che hanno la necessità di richiedere rimborsi o procedere a compensazione, che da quest'anno è possibile presentare la Comunicazione liquidazione periodica IVA del quarto trimestre insieme alla Dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, dovrà essere presentata in via anticipata entro il 2 marzo 2020. I Clienti interessati sono pregati di contattare tempestivamente i propri operatori e professionisti di riferimento, anche in relazione all'apposizione dell'eventuale visto di conformità necessario per le compensazioni di IVA con altri tributi per importi superiori a 5.000 euro.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati

ALLEGATO A

- Dettaglio delle vendite e degli acquisiti per aliquota applicata e per tipologia di operazione (esenti, non imponibili, fuori campo, nei confronti di contribuenti minimi D.L. 98/2001 o di contribuenti forfettario L. 190/2014 e successive modifiche ecc.).
- Ripartizione dell'ammontare imponibile delle operazioni attive suddiviso per aliquota nei confronti di:
 - a) consumatori finali (non titolari di Partita IVA);
 - b) soggetti titolari di Partita IVA.Per le cessioni di beni e servizi a privati, ripartire l'ammontare degli imponibili per ciascuna Regione.
- Stampa delle liquidazioni IVA periodiche
- Copia dei modelli di Comunicazione IVA periodiche inviate nell'anno 2019, nel caso in cui tale adempimento non fosse stato gestito dal nostro Studio.
- Le copie dei modelli F24 relativi ai versamenti IVA effettuati e all'eventuale utilizzo del credito IVA.
- Le schede contabili relative ai conti IVA.
- L'indicazione di particolari regimi in uso (editoria, spettacolo, associazioni sportive non profit, beni usati, rottami, IVA di gruppo, esportatori abituali).
- Ammontare totale delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, distinti per beni e servizi.
- Fotocopia dei modelli INTRASTAT presentati nel 2019.
- Ammontare delle operazioni non soggette di cui agli articoli da 7 a 7-septies DPR 633/1972, effettuate verso soggetti comunitari e non comunitari.
- Stampa delle schede contabili relative alle immobilizzazioni, unitamente a copia delle relative fatture di acquisto e di vendita dell'anno 2019.
- Stampa delle schede contabili relative agli acquisiti di beni strumentali effettuati mediante contratti di leasing, usufrutto, noleggio o locazione, anche relativi ai beni immobili.
- Copia delle lettere d'intento inviate o ricevute nel corso dell'anno 2019.